



Bruxelles, 23 luglio 2021
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0177(NLE)

11028/1/21
REV 1

PECHE 269
UK 183

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazioni rivedute da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

Si trasmettono in allegato per le delegazioni le dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio con riguardo al regolamento in oggetto.

Le modifiche rispetto alle dichiarazioni precedenti, che figurano nel documento ST 11028/21, sono indicate in ~~grassetto~~ **barrato**.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia in merito all'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 per gli stock di COD/03AN, COD/2A3AX4, COD/07D e PRA/03A nel 2021

Dato che la biomassa degli stock di COD/03AN, COD/2A3AX4 e COD/07D è al di sotto del B_{lim} , che la biomassa dello stock di PRA/03A è al di sotto del $B_{trigger}$ e ~~che nel 2021 saranno consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici~~, al fine di garantire la ricostituzione degli stock conformemente ai regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock nel 2021. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock.

Progetto di dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio chiede alla Commissione di dare seguito all'effettiva attuazione delle detrazioni dei TAC da parte del Regno Unito nel quadro dell'obbligo di sbarco e di informare il Consiglio, al più tardi entro il 1° ottobre 2021, circa l'applicazione della metodologia utilizzata dal Regno Unito e le detrazioni esatte effettuate per ogni stock. Se entro tale data non sarà stato possibile fornire informazioni adeguate in merito, il Consiglio discuterà di come procedere ulteriormente.
